PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970

Art. 28

Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali

Allo scopo di consentire la realizzazione di un organico sviluppo forestale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad attuare un programma straordinario di produzione di piantine forestali da destinare alle iniziative di forestazione pubbliche e private. Il programma riguardera' il potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato, mediante l'acquisto di terreni occorrenti e l'attuazione delle necessarie opere di impianto, ampliamento e ammodernamento, la manutenzione e coltura dei vivai, nonche' la essiccazione dei semi. I semi e le piantine saranno utilizzati per l'attuazione dei rimboschimenti direttamente effettuati dallo Stato o saranno ceduti, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento effettuati dagli enti e dai privati.

Versione in vigore dal 29 novembre 1966, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970
Estremi	Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Titolo	VI — Provvedimenti per lo sviluppo forestale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura-nel-quinquennio-1966/art-28-programma-straordinario-per-l-istituzione-di-vivai-forestali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it